

Bruxelles, 5 marzo 2015  
(OR. en)

6831/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0009 (COD)**

---

---

ECOFIN 186  
CODEC 293  
POLGEN 36  
COMPET 109  
RECH 75  
ENER 89  
TRANS 76  
ENV 152  
EDUC 77  
SOC 158  
EMPL 79  
EF 44  
AGRI 102  
TELECOM 61

**NOTA**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Piano di investimenti per l'Europa Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (Prima lettura) – Orientamento generale

---

A seguito della riunione del Coreper del 5 marzo 2015 si allega, per le delegazioni, un compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto ai fini dell'adozione di un orientamento generale da parte del Consiglio ECOFIN nella sessione del 10 marzo 2015.

Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...).

Le modifiche di natura giuridico-linguistica sono indicate in *corsivo*.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al Polo europeo di consulenza sugli investimenti e all'elenco di progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi economica e finanziaria ha causato un calo degli investimenti nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% rispetto al picco del 2007. La carenza di investimenti di cui risente l'Unione è dovuta in particolare all'incertezza che pesa sui mercati circa il futuro dell'economia *nell'Unione* e ai vincoli di bilancio imposti agli Stati membri. Questa carenza rallenta la ripresa economica e incide negativamente sulla creazione di posti di lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo termine e sulla competitività.

- (2) Per spezzare il circolo vizioso indotto dalla carenza di investimenti è necessario un intervento a tutto campo. Lo stimolo degli investimenti passa necessariamente per le riforme strutturali e la responsabilità di bilancio, presupposti che, associati a uno slancio rinnovato verso il finanziamento degli investimenti, sono in grado di contribuire all'instaurazione di un circolo virtuoso in cui i progetti d'investimento concorrano al sostegno dell'occupazione e della domanda e determinino un miglioramento duraturo delle potenzialità di crescita.
- (3) Con la *Global Infrastructure Initiative* (iniziativa globale per le infrastrutture) il G20 ha affermato l'importanza degli investimenti ai fini dello stimolo della domanda e del miglioramento della produttività e della crescita e si è impegnato a instaurare un contesto propizio all'incremento degli investimenti.
- (4) Durante l'intero periodo della crisi economica e finanziaria l'Unione si è adoperata per promuovere la crescita, in particolare tramite le iniziative previste dalla strategia Europa 2020, in cui si concreta un percorso mirato alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **e tramite il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche**. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha potenziato la propria funzione di stimolo e promozione degli investimenti nell'Unione, in parte grazie all'aumento di capitale del *dicembre 2012*. Sono necessari ulteriori interventi per assicurare il soddisfacimento dei bisogni d'investimento dell'Unione, l'impiego efficiente della liquidità disponibile sul mercato e il suo incanalamento verso il finanziamento di progetti d'investimento economicamente sostenibili.
- (5) Il 15 luglio 2014 l'allora Presidente eletto della Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici che avrebbero ispirato l'operato della sua Commissione, nei quali esortava a "destinare, nei prossimi tre anni, fino a 300 miliardi di euro a ulteriori investimenti pubblici e privati nell'economia reale" per stimolare gli investimenti nell'intento di creare occupazione.

- (6) Il 26 novembre 2014 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Un piano di investimenti per l'Europa"<sup>1</sup>, nella quale prospettava l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), di un **elenco** trasparente di progetti d'investimento a livello europeo, la creazione di un polo di consulenza (Polo europeo di consulenza sugli investimenti (...)) e **metteva in evidenza** un programma ambizioso di abbattimento degli ostacoli agli investimenti e di completamento del mercato unico.
- (7) Nell'affermare che "promuovere gli investimenti e affrontare le carenze del mercato in Europa costituiscono una sfida strategica essenziale" e che "il rinnovato accento posto sugli investimenti unitamente all'impegno degli Stati membri ad intensificare le riforme strutturali e a perseguire un risanamento di bilancio favorevole alla crescita getteranno le fondamenta della crescita e dell'occupazione in Europa", il Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 ha chiesto "l'istituzione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in seno al Gruppo BEI al fine di mobilitare 315 miliardi di euro in nuovi investimenti tra il 2015 e il 2017" e **ha invitato il Gruppo BEI "ad avviare le attività avvalendosi di fondi propri a partire da gennaio 2015". Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato che "il FEIS integrerà e andrà ad aggiungersi ai programmi dell'UE in corso e alle tradizionali attività della BEI".**
- (8) Il FEIS è uno degli snodi di un'impostazione globale volta a superare l'incertezza che circonda l'attività pubblica e privata d'investimento. La strategia poggia su tre assi portanti: mobilitazione di fondi da destinare agli investimenti, capacità degli investimenti di arrivare all'economia reale e miglioramento del contesto d'investimento nell'Unione.
- (8 bis) Il 13 gennaio 2015 la Commissione europea ha presentato una comunicazione<sup>2</sup> sulle modalità con cui applicherà le norme vigenti del patto di stabilità e crescita.**

---

<sup>1</sup> Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Un piano di investimenti per l'Europa" COM(2014) 903 final.

<sup>2</sup> **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti dal titolo "Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita". COM(2015) 12 final.**

- (9) Il contesto d'investimento nell'Unione andrebbe migliorato tramite la rimozione degli ostacoli agli investimenti, il rafforzamento del mercato unico e l'aumento della prevedibilità della normativa. **La Commissione ha annunciato di considerare "una priorità politica alleggerire il carico normativo pur mantenendo un'elevata protezione sociale, sanitaria e ambientale e garantendo un'ampia scelta ai consumatori" e che procederà "a una revisione delle norme onde garantire che contribuiscano all'agenda per l'occupazione e la crescita"**<sup>3</sup>. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero intraprendere questo compito senza indugio. Si tratterebbe di un lavoro di accompagnamento che dovrebbe giovare sia all'operato del FEIS sia, in genere, agli investimenti in tutta Europa.
- (10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe consistere **i)** nell'aiutare a superare le difficoltà di finanziamento e di realizzazione di investimenti produttivi **e strategici** nell'Unione e **ii)** nell'aprire un maggiore accesso ai finanziamenti **alle imprese nonché ad altri soggetti che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) di cui al presente regolamento (...).** È inoltre opportuno allargare il beneficio di tale maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese a media capitalizzazione, ossia imprese che contano un massimo di 3000 dipendenti. Il superamento delle difficoltà d'investimento che si rilevano attualmente in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare **la competitività, il potenziale di crescita e la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione.**

---

<sup>3</sup> **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Programma di lavoro della Commissione per il 2015 - Un nuovo inizio" COM(2014) 910 final.**

- (11) Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti strategici che presentino, sotto il profilo economico e sociale, un elevato valore aggiunto in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione<sup>4</sup>, **quali, ma non solo, progetti infrastrutturali di interesse comune volti a completare il mercato unico nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia - comprese le interconnessioni di trasporto ed energetiche e l'infrastruttura digitale, espandere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica e delle risorse, e sviluppare e modernizzare il settore energetico, aumentarne la competitività e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, uso delle risorse energetiche locali compreso, e contribuire a uno sviluppo sostenibile, e sfruttare le potenziali sinergie tra questi settori; nei settori dello sviluppo urbano e rurale e in ambito sociale; nei settori dell'ambiente e delle risorse naturali; e che rafforzano la base scientifica e tecnologica europea e promuovono i benefici per la società, tra cui un migliore sfruttamento del potenziale economico e industriale delle strategie relative all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, comprese infrastrutture di ricerca, impianti pilota e di dimostrazione. Il FEIS dovrebbe migliorare l'accesso ai finanziamenti e la competitività delle imprese e di altri soggetti, con particolare riguardo alle PMI. Dovrebbe contribuire alla trasformazione dell'economia in senso ecologico, sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse nonché alla creazione di posti di lavoro sostenibili.**
- (12) Nell'Unione molte (...) *PMI* e molte imprese a media capitalizzazione hanno bisogno di assistenza per poter ottenere finanziamenti dal mercato, soprattutto per gli investimenti a più elevato rischio. Il FEIS dovrebbe **dare a questi soggetti i mezzi** per poter **meglio** colmare la carenza di capitali e **quelle del mercato**, consentendo alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di operare, direttamente e indirettamente, iniezioni di capitale, di prestar garanzie per una cartolarizzazione di elevata qualità dei prestiti e di offrire altri prodotti disponibili per il perseguimento delle finalità del FEIS.

---

<sup>4</sup> Come disposto tra l'altro nel regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), nel regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129) e nel regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33)

- (13) È opportuno istituire il FEIS nel contesto della BEI affinché possa beneficiare della sua comprovata esperienza (...). È opportuno **concentrare** l'attività del FEIS di finanziamento delle *PMI* e delle imprese a media capitalizzazione, **nonché di altri soggetti**, tramite il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in modo da fruire dell'esperienza da questo maturata nel settore.
- (14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in grado di dispiegare un elevato valore sociale ed economico, in particolare progetti che **creano di posti di lavoro sostenibili e** favoriscono (...) la crescita a lungo termine e la competitività, **anche attraverso l'innovazione e lo sviluppo e la diffusione di tecnologia**. Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma di prodotti finanziari - tra cui capitale, debito e garanzie - in modo da potersi adattare alle esigenze del mercato incoraggiando nel contempo gli investimenti privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul mercato privato **o escluderlo** bensì catalizzarlo colmando le carenze del mercato, in modo da garantire un impiego massimamente efficiente e strategico dei fondi pubblici. (...)
- (15) Per apportare un valore aggiunto rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe puntare su progetti che presentano un profilo (...) di rischio più elevato dei vigenti strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta l'Unione, anche nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi **economica e finanziaria**. Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando non sono disponibili, a condizioni ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.
- (15 bis) Gli incentivi basati sul mercato e il valore aggiunto apportato dal FEIS dovrebbero assicurare che il FEIS stesso punti su progetti sostenibili sotto il profilo sociale ed economico senza alcuna preallocazione settoriale o regionale, soprattutto per far fronte a forti bisogni d'investimento o a carenze del mercato. È opportuno prestare la necessaria assistenza tecnica agli Stati membri con mercati finanziari meno sviluppati, al fine di garantire che siano realizzati gli obiettivi generali del presente regolamento. Nel contempo il FEIS dovrebbe essere in grado di sostenere progetti rispettosi dell'ambiente e giovare alle industrie e alle tecnologie con un grande potenziale di crescita.**
- (16) Il FEIS dovrebbe interessare gli investimenti considerati sostenibili sul piano economico e fattibili sotto il profilo tecnico **dai quali ci si attende che ripaghino i creditori. Tali investimenti dovrebbero** comportare un grado appropriato di rischio pur sempre soddisfacendo le condizioni specifiche per ottenere i finanziamenti del Fondo.

- (16 bis) **Il FEIS dovrebbe essere dotato di un'appropriata struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell'UE. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta di un comitato direttivo, un amministratore delegato e un comitato per gli investimenti. Essa non dovrebbe sconfinare o interferire con il processo decisionale della BEI, o sostituirsi agli organi decisionali di quest'ultima. Il comitato direttivo dovrebbe definire gli orientamenti in materia di investimenti sulla cui base il comitato per gli investimenti dovrebbe decidere in merito all'impiego della garanzia dell'UE, in conformità degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento. L'amministratore delegato dovrebbe essere responsabile della gestione quotidiana del FEIS e svolgere i lavori preparatori delle riunioni del comitato per gli investimenti.**
- (17) *È opportuno istituire un comitato per gli investimenti che decida sull'impiego della garanzia dell'UE per i singoli progetti e per i progetti sostenuti tramite banche o istituti di promozione nazionali e fondi o piattaforme d'investimento che non sono canalizzati tramite il FEI.* Tale comitato dovrebbe essere composto di esperti indipendenti dotati di conoscenze ed esperienza nel settore **delle operazioni che perseguono gli obiettivi generali del FEIS.** Il comitato per gli investimenti dovrebbe rispondere al comitato direttivo del FEIS, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del Fondo. **L'indipendenza del comitato per gli investimenti è essenziale per assicurare la fiducia e la partecipazione del settore privato al piano per gli investimenti.**
- (18) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti è opportuno che l'Unione conceda una garanzia per un importo di 16 000 000 000 EUR. Se concessa sulla base del portafoglio, la copertura della garanzia dovrebbe essere soggetta a un massimale dipendente dal tipo di strumento (debito, capitale o garanzia) fissato in percentuale del volume del portafoglio di impegni in essere. Nelle previsioni, una volta che alla garanzia si abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 60 800 000 000 EUR. Si prevede che questi 60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS generino nell'Unione investimenti per **almeno 315 000 000 000 EUR in un triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento.** Le garanzie associate a progetti ultimati senza ricorso alla garanzia **nel periodo di disponibilità della garanzia stessa** sono messe a disposizione per il sostegno di nuove operazioni.

- (18 bis) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'impiego della garanzia dell'UE e del conseguimento degli obiettivi generali di cui al regolamento stesso, compresa la mobilitazione di capitale privato, nonché una valutazione del valore aggiunto apportato dal FEIS, del profilo di rischio delle operazioni sostenute dal FEIS, dell'impatto macroeconomico del FEIS, compreso l'impatto sulla crescita e sull'occupazione, dei servizi forniti dall'EIAH e del conseguimento degli obiettivi del FEIS e dell'EIAH. In caso la relazione dovrebbe essere corredata da una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio recante modifica del presente regolamento, anche in ordine all'approvazione di ulteriori progetti da parte del comitato per gli investimenti e al costante reintegro della garanzia dell'UE oltre il termine previsto dal presente regolamento.
- (19) Per raggiungere l'obiettivo di 315 miliardi di EUR nel più breve tempo possibile gli istituti o le banche di promozione nazionali e i fondi e le piattaforme d'investimento, con il sostegno della garanzia del FEIS, dovrebbero svolgere un ruolo preminente nell'individuare i progetti validi, nello sviluppare e, in caso, nel raggruppare i progetti e nell'attrarre i potenziali investitori. In tale contesto dovrebbe essere possibile istituire piattaforme multinazionali per promuovere progetti transfrontalieri o gruppi di progetti che interessano più Stati membri.
- (20) (...) I terzi *dovrebbero poter collaborare* con il FEIS per il cofinanziamento di singoli progetti o *nell'ambito* di piattaforme d'investimento (...).
- (21) **Il FEIS dovrebbe integrare e aggiungersi ai programmi dell'UE in corso e alle tradizionali attività della BEI. In questo contesto occorre incoraggiare il pieno ricorso a tutte le risorse esistenti e allocate dell'UE seguendo le norme vigenti.** A condizione che siano soddisfatti tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, gli Stati membri *dovrebbero poter ricorrere a qualsiasi tipo di finanziamento dell'Unione* per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE. Questa flessibilità di approccio dovrebbe massimizzare le potenzialità di attrazione degli investitori verso i comparti d'investimento su cui punta il FEIS.

- (22) In conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*TFUE*), gli investimenti in infrastrutture e in progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. A tal fine e per le valutazioni degli aiuti di Stato la Commissione ha preannunciato che definirà una serie di principi di base (...), che i progetti dovranno rispettare per poter beneficiare del sostegno del FEIS. Ha specificato che gli eventuali contributi nazionali complementari ai progetti che rispettano questi criteri e ricevono sostegno dal FEIS saranno oggetto di una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli aiuti di Stato, nel cui ambito l'unico aspetto supplementare verificato dalla Commissione sarà la proporzionalità del sostegno pubblico (assenza di sovraccompensazioni). Ha preannunciato altresì che, nell'ottica di un impiego efficiente dei fondi pubblici, preciserà i principi di base in ulteriori linee guida. **L'obbligo di conformità ai principi che regolano gli aiuti di Stato dovrebbe contribuire all'uso efficiente delle risorse FEIS.**
- (23) Data la necessità d'intervenire con urgenza nell'Unione, è possibile che nel corso del 2015 la BEI e il FEI finanzino altri progetti, che esulano dal consueto profilo, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, **alla conclusione dell'accordo sul FEIS e alla nomina dei membri del comitato per gli investimenti e dell'amministratore delegato.** Per sfruttare al massimo i benefici delle misure previste dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile inserire questi altri progetti nella copertura della garanzia dell'UE, sempre che soddisfino i criteri materiali stabiliti dal presente regolamento.
- (24) È opportuno gestire le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI sostenute dal FEIS in base alle regole e procedure proprie della BEI, comprese adeguate misure di controllo e misure di contrasto dell'evasione fiscale, e in base alle applicabili norme e procedure relative all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti, compreso l'accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti.
- (25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe valutare le attività sostenute dal FEIS per verificarne pertinenza, prestazioni e impatto e per individuare gli aspetti in grado di migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni in questo senso dovrebbero contribuire all'assolvimento dell'obbligo di resoconto e all'analisi della sostenibilità.

- (26) In parallelo alle operazioni di finanziamento *e d'investimento* che si espletano tramite il FEIS è opportuno creare un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) che offra un supporto potenziato allo sviluppo e alla preparazione di progetti in tutta l'UE muovendo dalle competenze della Commissione, della BEI, **degli istituti** e delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.
- Dovrebbe essere istituito uno sportello unico per le questioni inerenti all'assistenza tecnica per gli investimenti nell'Unione e l'assistenza tecnica prestata ai promotori di progetti a livello locale dovrebbe essere potenziata. I nuovi servizi prestati dall'EIAH dovrebbero aggiungersi a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, in modo tale da non incidere in alcun modo sul livello e la capacità del sostegno fornito nel quadro di detti programmi. È opportuno prevedere l'idoneo finanziamento dei servizi aggiuntivi prestati dall'EIAH.**
- (27) A copertura dei rischi legati alla garanzia che l'UE offre alla BEI, è opportuno costituire un Fondo di garanzia che dovrebbe essere costituito mediante versamento graduale dal bilancio *generale dell'Unione*. In un secondo tempo il Fondo di garanzia dovrebbe incamerare anche le entrate (...) provenienti dai progetti beneficiari del sostegno del FEIS e gli importi recuperati dai debitori inadempienti laddove abbia già onorato la garanzia nei confronti della BEI.
- (28) Il Fondo di garanzia è inteso a offrire al bilancio *generale dell'Unione* una riserva di liquidità per le eventuali perdite subite dal FEIS nel perseguimento degli obiettivi fissati. Dall'esperienza riguardo alla natura degli investimenti destinati ad essere sostenuti dal FEIS emerge che sarebbe adeguato un **Fondo di garanzia di entità pari al 50% (...)** della garanzia totale dell'Unione.
- (28 bis) Tutti i pagamenti al Fondo di garanzia e le decisioni di bilancio altrimenti associate al funzionamento del FEIS dovrebbero essere pienamente coerenti con il quadro finanziario pluriennale e autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio tramite la procedura annuale di bilancio.**
- (29) *[Spostato al considerando 36 bis]*

- (30) Data la natura della rispettiva costituzione, né la garanzia dell'UE alla BEI né il Fondo di garanzia sono "strumenti finanziari" ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>.
- (31) Esiste nell'Unione un numero cospicuo di progetti *potenziali* sostenibili **sul piano economico e tecnico** che non ottengono finanziamenti a causa dell'incertezza e della scarsa trasparenza che li circondano: spesso gli investitori privati non sono al corrente dell'esistenza del progetto o dispongono al riguardo di informazioni insufficienti per una valutazione dei rischi d'investimento. La Commissione e la BEI dovrebbero promuovere (...) la costituzione di un **elenco** trasparente di progetti di investimento attuali e (...) futuri nell'Unione, *che siano* idonei ad essere finanziati. Questo "**elenco di progetti**" dovrebbe assicurare (...) *la divulgazione pubblica*, periodica e strutturata, delle informazioni sui progetti di investimento, affinché gli investitori abbiano **accesso a tali informazioni**.
- (32) **Gli Stati membri dovrebbero poter partecipare alla costituzione dell'elenco di investimenti europei, tra l'altro trasmettendo alla Commissione e alla BEI informazioni sui progetti di investimento nei rispettivi territori. Prima di costituire l'elenco, è opportuno che la Commissione e la BEI tengano idonee consultazioni con gli Stati membri, gli esperti e i soggetti interessati in merito ai principi e agli orientamenti per l'inserimento dei progetti nell'elenco, anche a proposito di meccanismi atti ad impedire la pubblicazione di progetti che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale e del modello per la pubblicazione di informazioni sui singoli progetti.**

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (33) Benché la BEI possa servirsi dell'**elenco** di progetti per individuare e selezionare i progetti che saranno sostenuti dal FEIS, detto **elenco** dovrebbe servire l'obiettivo più ampio di individuare i progetti in tutta l'Unione, ricomprendendo progetti in grado di essere finanziati totalmente dal settore privato o con l'ausilio di altri strumenti di livello europeo o nazionale. **(...) L'inserimento di un progetto nell'elenco di progetti non dovrebbe comportare né escludere un finanziamento pubblico, a livello nazionale o dell'UE.**
- (34) *Ai fini* dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, la BEI dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa le **operazioni** e gli effetti del FEIS. **La Commissione dovrebbe riferire in modo regolare sulla situazione del Fondo di garanzia.**
- (35) (...)
- (36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia sostenere gli investimenti nell'Unione e offrire un maggiore accesso dei **soggetti** ai finanziamenti, non possono - **per quanto riguarda i vincoli finanziari a cui sono soggetti gli investimenti** - essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (...), ma, a motivo della loro portata ed effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36 bis) [Spostato dal considerando 29)]

Per finanziare parzialmente il contributo a carico del bilancio *generale dell'Unione*, è opportuno ridurre la dotazione disponibile per il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, e *per* il Meccanismo per collegare l'Europa, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>. Benché il FEIS non ricalchi le finalità perseguite da questi due programmi, la riduzione delle relative dotazioni per finanziare il Fondo di garanzia **dovrebbe** assicurare, in determinati settori che rientrano nel rispettivo mandato, un **livello di finanziamento maggiore** di quello *che sarebbe* possibile attraverso i programmi attuali, **anche per quanto riguarda le interconnessioni energetiche, le infrastrutture di trasporto e digitali, nonché l'innovazione, e la ricerca e sviluppo**. Il FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare un effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, moltiplicando le ricadute finanziarie nei settori della ricerca, sviluppo e innovazione e delle infrastrutture di trasporto, telecomunicazione ed energia con incidenza maggiore *rispetto a quanto* si verificherebbe se le risorse fossero *devolute (...)* a sovvenzioni nel quadro dei previsti programmi Orizzonte 2020 e Meccanismo per collegare l'Europa. (...)

(36 ter) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

**(36 quater) La Commissione e la BEI dovrebbero concludere un accordo in cui siano precisate le condizioni stabilite nel presente regolamento per la loro gestione del FEIS. Detto accordo non dovrebbe incidere sulle competenze del legislatore dell'Unione (...), dell'autorità di bilancio e della BEI, stabilite nei trattati, e dovrebbe quindi essere limitato agli elementi di natura prevalentemente tecnica e amministrativa i quali, pur non essendo essenziali, sono necessari per l'efficace attuazione del FEIS,**

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I - Disposizioni introduttive**

### **Articolo - 1 bis**

#### **Obiettivo e oggetto**

**Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), una garanzia dell'UE e un Fondo di garanzia dell'UE. Il presente regolamento istituisce inoltre un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) e un elenco trasparente di progetti di investimento attuali e potenzialmente futuri dell'Unione.**

*[Spostato dall'articolo 1]*

Il FEIS intende **sostenere nell'Unione, mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI (...),:**

**a) (...)** investimenti; (...)

**b) (...)** maggiore accesso ai finanziamenti alle imprese **nonché ad altri soggetti** che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese. (...)

**A tal fine il presente regolamento prevede norme che autorizzano la Commissione a concludere con la BEI un accordo per la gestione del FEIS e un accordo con la BEI per l'attuazione dell'EIAH.**

Articolo - 1 ter

Definizioni

**Solo ai fini del presente regolamento, si intende per:**

- a) "istituti o banche di promozione nazionali", soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo pubblico o promozionali;
- b) **"piattaforme d'investimento", società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali i soggetti incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento;**
- c) "piccole e medie imprese" o "PMI", microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE;
- d) **"imprese a media capitalizzazione", soggetti giuridici che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI;**
- e) "accordo sul FEIS", lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per la gestione del FEIS.
- f) "accordo sull'EIAH", lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per l'attuazione dell'EIAH.

- g) "valore aggiunto" il sostegno del FEIS alle operazioni che colmano le carenze del mercato o fanno fronte a situazioni di investimento non ottimali, e che non sarebbe stato possibile compiere in tale periodo a titolo dei normali strumenti della BEI senza il sostegno del FEIS o in egual misura durante detto periodo a titolo degli strumenti del FEI e dell'UE. I progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e crescita, hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato di quello dell'attuale portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI secondo le sue normali politiche di investimento.

## **CAPO I - Fondo europeo per gli investimenti strategici**

### *Articolo 1*

#### *Fondo europeo per gli investimenti strategici*

*[soppresso: primo comma del paragrafo 1 spostato all'articolo 2, secondo comma del paragrafo 1 spostato all'articolo 1 bis]*

### *Articolo 2*

#### *(...) Accordo sul FEIS*

**- 1. La Commissione conclude con la BEI un accordo concernente la gestione del FEIS.**

**1. L'accordo sul FEIS stabilisce (...):**

**a) le disposizioni relative all'istituzione del FEIS nonché all'ammontare e ai termini del contributo finanziario fornito dalla BEI , tra cui:**

- i) le modalità relative all'istituzione del FEIS quale meccanismo distinto, chiaramente identificabile e trasparente gestito dalla BEI in separazione contabile, le cui operazioni sono chiaramente distinte dalle altre operazioni della BEI;**

- ii) **l'ammontare e i termini del contributo finanziario fornito dalla BEI tramite il FEIS, che non è inferiore a 5 000 000 000 di EUR in garanzie o in contanti;**
- iii) **i termini del finanziamento o delle garanzie che la BEI eroga al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) tramite il FEIS;**
- iv) **la disposizione che stabilisce che il prezzo delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'UE è in linea con la politica generale dei prezzi della BEI;**

**b) l'assetto di governance del FEIS, a norma dell'articolo 3, fatto salvo il Protocollo (n. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, tra cui;**

- i) **la composizione e numero di membri del comitato direttivo, non superiore a quattro;**
- ii) **la procedura per la nomina dell'amministratore delegato, del vice amministratore delegato, per la definizione della loro retribuzione e condizioni di lavoro, analoghe a quelle del personale della BEI, delle norme e delle procedure relative alla loro sostituzione e alla responsabilità;**
- iii) **la procedura per la nomina e la revoca dei membri del comitato per gli investimenti, per la definizione della loro retribuzione e condizioni di lavoro, delle modalità di voto del comitato per gli investimenti, in cui sono precisati il quorum e la ponderazione dei voti per ogni membro;**
- iv) **l'obbligo per il comitato direttivo e il comitato per gli investimenti di adottare il rispettivo regolamento interno;**
- v) **l'obbligo che le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal FEIS siano in ultima istanza approvate dagli organi direttivi della BEI, secondo le disposizioni di cui al Protocollo (n. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti;**

- c) le modalità relative alla garanzia dell'UE che è una garanzia senza condizioni irrevocabile, e a prima richiesta a favore della BEI, tra cui;**
- i) le norme precise sulla prestazione della garanzia dell'UE, a norma dell'articolo 7, tra cui le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti;**
  - ii) gli obblighi di distribuire tra i contributori la remunerazione per l'assunzione di rischi in proporzione alla rispettiva quota di rischio. La remunerazione spettante all'Unione e i pagamenti su garanzia dell'UE sono corrisposti tempestivamente e avvengono soltanto previa compensazione della remunerazione e delle perdite risultanti dalle operazioni;**
  - iii) gli obblighi relativi all'impiego della garanzia dell'UE, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, tra cui le condizioni di pagamento, quali scadenze specifiche, interessi sugli importi dovuti e necessarie disposizioni in termini di liquidità;**
  - iv) le disposizioni e procedure inerenti al recupero dei crediti, affidato alla BEI, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 4;**
- d) le modalità per l'approvazione da parte del comitato per gli investimenti dell'impiego della garanzia dell'UE per singoli progetti o attraverso piattaforme d'investimento, o banche o istituti di promozione nazionali in linea con il presente regolamento e in particolare l'articolo 2 bis;**
- e) le procedure per la presentazione di proposte d'investimento e l'approvazione delle proposte per l'impiego della garanzia dell'UE, tra le quali:**
- i) le procedure per l'inoltro dei progetti al comitato per gli investimenti;**
  - ii) l'obbligo che la procedura per la presentazione e l'approvazione delle proposte per l'impiego della garanzia dell'UE non pregiudichi le norme decisionali della BEI di cui al Protocollo (n. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare l'articolo 19;**

- iii) **le norme che precisano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 20, in particolare il modo in cui le operazioni sottoscritte dalla BEI nel periodo menzionato all'articolo 20 saranno incluse nella copertura della garanzia dell'UE;**
- f) **le modalità relative all'informazione, al monitoraggio e all'obbligo di rendiconto per quanto riguarda il FEIS, tra cui:**
  - i) **gli obblighi di informazione operativa che spettano alla BEI e, se del caso, in cooperazione con il FEI, in linea con l'articolo 10 del presente regolamento;**
  - ii) **gli obblighi di informazione finanziaria che derivano dal FEIS;**
  - iii) **le norme in materia di revisione contabile e di antifrode, ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;**
  - iv) **gli indicatori essenziali di prestazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego della garanzia dell'UE, il rispetto degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 bis, la mobilitazione di capitale privato e l'impatto macroeconomico del FEIS, compresi i suoi effetti sul sostegno agli investimenti;**
- g) **le procedure e condizioni di modifica dell'accordo, su iniziativa della Commissione o della BEI con obbligo di riferire al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alla modifica;**
- h) **qualunque altra condizione di ordine amministrativo o organizzativo necessaria per la gestione del FEIS nella misura in cui detta condizione permetta l'impiego corretto della garanzia dell'UE.**

**2. L'accordo sul FEIS stabilisce inoltre che:**

- a) **le attività del FEIS condotte dal FEI sono disciplinate dagli organi direttivi del FEI;**
- b) **la remunerazione spettante all'Unione per le operazioni sostenute dal FEIS è corrisposta previa deduzione dei pagamenti dovuti alle attivazioni della garanzia dell'UE e, quindi, dei costi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'accordo sull'EIAH.**

Articolo 2 bis

Criteria di ammissibilità per l'impiego della garanzia dell'UE

1. L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti:
  - a) coerenti con le politiche dell'Unione,
  - b) economicamente e tecnicamente fattibili,
  - c) con un valore aggiunto e
  - d) in grado di ottimizzare, ogniqualvolta possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato.
  
2. Inoltre, l'accordo sul FEIS prevede che il FEIS stesso sostenga progetti aventi uno degli obiettivi generali seguenti:
  - a) sviluppo di infrastrutture;
  - b) ricerca, sviluppo e innovazione;
  - c) investimenti nei settori dell'istruzione e formazione, sanità, tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - d) sviluppo del settore energetico;
  - e) sostegno finanziario alle imprese nonché ad altri soggetti che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI.
  
3. Nel definire la politica di investimenti e la politica di rischio per il sostegno del FEIS, il comitato direttivo tiene conto dell'esigenza di evitare un'eccessiva esposizione nell'ambito di un dato settore o area geografica.

*Articolo 3*  
**Governance del FEIS**

- 1. Nell'espletamento dei compiti loro conferiti dal presente regolamento, gli organi direttivi di cui al presente articolo perseguono unicamente gli obiettivi stabiliti dal regolamento stesso.**
1. L'accordo sul FEIS prevede che questo *sia* guidato da un comitato direttivo, che, *ai fini dell'impiego della garanzia dell'UE*, ne decide l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica d'investimento per i progetti ammessi al sostegno del FEIS, **il trattamento delle piattaforme d'investimento** e il profilo di rischio del FEIS, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2. **Il comitato direttivo adotta orientamenti in materia di investimenti per l'impiego della garanzia dell'UE da attuarsi a cura del comitato per gli investimenti. Gli orientamenti in materia di investimenti sono resi pubblici.**
- 1 bis. Il numero di membri del comitato direttivo è ripartito tra la Commissione e la BEI in base all'entità del rispettivo contributo del bilancio dell'UE o della BEI corrisposto in contanti o sotto forma di garanzie.**

Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri. **Il comitato direttivo decide per consenso.**

2. (...)
3. (...)
4. L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un amministratore delegato, responsabile della gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 5. L'amministratore delegato è assistito da un vice.

L'amministratore delegato riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.

**In seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente, conforme alle procedure della BEI, l'amministratore delegato e il suo vice sono nominati dal presidente della BEI, su proposta del comitato direttivo, per un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta.**

5. L'accordo sul FEIS prevede che questo *abbia* un comitato per gli investimenti, responsabile dell'esame **delle** potenziali operazioni, **fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5**, in linea con le politiche d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia dell'UE ad operazioni **a norma del presente regolamento.**

Il comitato per gli investimenti è composto da **otto** esperti indipendenti e dall'amministratore delegato. Gli esperti indipendenti, che vantano una vasta e pertinente esperienza di mercato (...), sono nominati dal comitato direttivo per un mandato **della durata massima di** tre anni rinnovabile, **ma non superiore a 6 anni in totale. Gli esperti del comitato per gli investimenti sono nominati secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. Nel nominare esperti al comitato per gli investimenti, il comitato direttivo assicura che la composizione del comitato per gli investimenti sia diversificata, in modo da garantire che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori contemplati all'articolo 2 bis e dei mercati geografici nell'ambito dell'Unione.**

**Il comitato direttivo del FEIS vigila sulla realizzazione degli obiettivi del Fondo.**

**Nel partecipare alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni in tutta imparzialità e negli interessi del FEIS. Nell'attuazione degli orientamenti adottati dal comitato direttivo e nelle decisioni sull'impiego della garanzia dell'UE, essi non chiedono né accettano istruzioni dalla BEI, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati. Per garantire l'indipendenza operativa del comitato per gli investimenti sono predisposte adeguate modalità organizzative, fatta salva la fornitura di sostegno analitico, logistico e amministrativo al comitato per gli investimenti da parte del personale della BEI.**

Il comitato per gli investimenti decide a maggioranza semplice.

## CAPO II - Garanzia dell'UE e Fondo di garanzia dell'UE

### Articolo 4

#### **Garanzia dell'UE**

L'Unione presta alla BEI una garanzia ("garanzia dell'UE") per le operazioni di finanziamento o di investimento nell'Unione, **o operazioni tra uno Stato membro e un paese che rientra nella politica europea di vicinato, compreso il partenariato strategico, nella politica di allargamento e nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o tra uno Stato membro e un paese o territorio d'oltremare, di cui all'Allegato II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contemplate dal presente regolamento e dall'accordo sul FEIS. (...)**

### Articolo 5

#### **Condizioni d'impiego della garanzia dell'UE**

1. La concessione della garanzia dell'UE è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo sul FEIS.
2. La garanzia dell'UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti previsto all'articolo 3, paragrafo 5, o per il finanziamento del FEI finalizzato all'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. (...)
- 2 bis. La garanzia dell'UE può essere concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti entro [OP inserire la data: 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e per le quali sia stato sottoscritto, entro il 30 giugno 2020, un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario.**
- 2 ter. La garanzia dell'UE può essere concessa per il finanziamento del FEI o garanzie allo stesso per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, approvate dal consiglio di amministrazione del FEI entro [OP inserire la data: 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e per le quali sia stato sottoscritto, entro il 30 giugno 2020, un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.**

3. In conformità all'articolo 17 del suo statuto, la BEI imputa ai beneficiari delle operazioni di finanziamento **tutte** le spese da essa sostenute in relazione al FEIS. Fatti salvi *il secondo e il terzo comma del presente paragrafo*, nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta dalla BEI per le attività di finanziamento e di investimento condotte a norma del presente regolamento è coperta dal bilancio *generale dell'Unione*.

Entro un limite complessivo massimo pari all'1% degli obblighi totali di garanzia dell'UE in essere, la BEI può **impiegare** la garanzia dell'UE a copertura delle spese che **sarebbero state** imputate ai beneficiari delle operazioni di finanziamento *e di investimento*, **ma** che non sono state recuperate **per inadempimento**.

**Inoltre la BEI può impiegare la garanzia dell'UE a copertura della pertinente quota di eventuali costi di recupero, salvo se dedotti dai proventi del recupero, e di eventuali costi legati alla gestione della liquidità.**

(...) Qualora la BEI erogasse al FEI, per conto del FEIS, un finanziamento assistito dalla garanzia dell'UE a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, (...) le spese del **FEI** possono essere coperte dal bilancio *dell'Unione*.

4. (...) Gli Stati membri possono ricorrere a **qualsiasi tipo di finanziamento dell'Unione, compresi gli strumenti istituiti nell'ambito delle politiche industriali, strutturali e delle reti transeuropee dell'Unione** per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI, **direttamente o tramite il FEI**, investe con l'assistenza della garanzia dell'UE, **a condizione che siano soddisfatti entrambi i criteri di ammissibilità dei pertinenti strumenti e del FEIS.**

## Articolo 6

### **Strumenti ammissibili**

1. Ai fini dell'articolo 2 *bis*, paragrafo 2, la BEI impiega la garanzia dell'UE a copertura dei rischi sugli strumenti **di cui al paragrafo 2 del presente articolo e in linea con l'articolo 7.**
2. Sono ammissibili alla copertura tramite la garanzia dell'UE i *seguenti* strumenti (...):
  - a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, **anche tramite istituti o banche di promozione nazionali, fondi o piattaforme d'investimento.** Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni effettuate nell'Unione (...) a norma del presente regolamento, laddove il finanziamento della BEI sia stato concesso in base a un accordo **o a un'operazione di finanziamento sottoscritti o stipulati dalla BEI** che non siano scaduti né siano stati annullati.
  - b) finanziamenti della BEI al FEI grazie ai quali questo può sottoscrivere prestiti, garanzie, controgaranzie, qualsiasi altra forma di strumento di supporto di credito, strumenti del mercato dei capitali e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, **anche tramite istituti o banche di promozione nazionali, fondi o piattaforme d'investimento.** Detti strumenti sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni effettuate nell'Unione a norma del presente regolamento, laddove il finanziamento del FEI sia stato concesso in base a un accordo **o a un'operazione di finanziamento sottoscritti o stipulati dal FEI** che non siano scaduti né siano stati annullati.
3. **La BEI può inoltre concedere una garanzia a un istituto o una banca di promozione nazionale a fronte di una controgaranzia dell'Unione.**

4. **La BEI può investire con il sostegno del FEIS in una piattaforma d'investimento. La BEI può inoltre concedere una garanzia a norma del presente regolamento a una piattaforma d'investimento a fronte di una controgaranzia dell'Unione.**
5. **L'impiego della garanzia dell'UE in relazione alle operazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), ai paragrafi 3 e 4 è soggetto all'approvazione preventiva del comitato per gli investimenti. I progetti sottostanti operazioni di finanziamento o d'investimento da parte della stessa BEI o attuati tramite un istituto o una banca di promozione nazionale o una piattaforma d'investimento che consistono in vari progetti sottostanti sono di norma sottoposti congiuntamente all'approvazione del comitato per gli investimenti, salvo che il comitato per gli investimenti decida diversamente. Il comitato per gli investimenti decide se le nuove operazioni, attuate tramite un istituto o una banca di promozione nazionale o una piattaforma d'investimento, per le quali sia stato già approvato l'impiego della garanzia dell'UE da parte della BEI debbano essere sottoposte alla sua approvazione.**
6. **Nell'ambito delle operazioni condotte a titolo del FEIS, il FEI può concedere inoltre una garanzia a un istituto o a una banca di promozione nazionale o a una piattaforma d'investimento oppure può investire in una piattaforma d'investimento.**

#### *Articolo 7*

#### *Copertura e termini della garanzia dell'UE*

1. La garanzia dell'UE (...) ammonta **a un importo non superiore** a 16 000 000 000 EUR **in qualsiasi momento**, di cui un importo massimo di 2 500 000 000 EUR può essere assegnato, da parte della BEI, al finanziamento **o a garanzie** destinati al FEI ai sensi del paragrafo 2. (...) L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal **bilancio generale** dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'UE (...) non supera l'importo di **16 000 000 000 EUR**.

2. **In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), la remunerazione per l'assunzione di rischi di un portafoglio è ripartita tra i contributori in proporzione alla rispettiva quota di rischio nell'assunzione di rischi.** La garanzia dell'UE si configura come garanzia sulle prime perdite in base al portafoglio ovvero come garanzia integrale. La garanzia dell'UE può essere concessa in base alla parità di rango con altri contributori.

Laddove la BEI fornisca finanziamenti **o garanzie** al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'UE copre integralmente il finanziamento della BEI a condizione che questa eroghi un finanziamento **o garanzie** di pari importo senza garanzia dell'UE. L'importo coperto dalla garanzia dell'UE non supera 2 500 000 000 EUR.

3. Quando la BEI attiva la garanzia dell'UE in virtù dell'accordo sul FEIS, l'Unione paga su richiesta in conformità ai termini di detto accordo.

4. Quando l'Unione effettua un pagamento nell'ambito della garanzia dell'UE, la BEI si occupa di recuperare il credito corrispondente all'importo pagato e rimborsa l'Unione attingendo alla somma recuperata.

5. **In relazione agli strumenti di cui all'articolo 6 la garanzia dell'UE è concessa sotto forma di garanzia su richiesta:**

- per gli strumenti di debito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), a copertura del capitale e di tutti gli interessi e di tutti gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti alla stessa BEI, fino al momento dell'inadempimento;

- per gli investimenti azionari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), a copertura degli importi investiti e relativi costi di finanziamento associati;

- per le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), a copertura degli importi utilizzati e relativi costi di finanziamento associati.

**La garanzia dell'UE copre inoltre gli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo comma.**

**Fondo di garanzia dell'UE**

1. È costituito un Fondo di garanzia dell'UE ("Fondo di garanzia") cui si attinge per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'UE.
2. Il Fondo di garanzia è alimentato con:
  - a) pagamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione;
  - b) rendimenti ottenuti dalle risorse del Fondo di garanzia investite;
  - c) importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita dall'accordo sul FEIS di cui all'articolo 2, paragrafo 1, *lettera c)*, *punto iv)*;
  - d) **entrate e** pagamenti di altra natura ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.
3. Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia previste nel *presente articolo*, paragrafo 2, **lettere b)** e d), costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 966/2012.
4. Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia a norma del paragrafo 2 sono gestite direttamente dalla Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria e rispettano adeguate norme prudenziali.
5. Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'UE ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 50% degli obblighi totali di garanzia dell'UE.

Inizialmente l'importo-obiettivo è raggiunto mediante il versamento graduale delle risorse di cui al paragrafo 2, lettera a) (...). Se nel periodo di costituzione iniziale del Fondo di garanzia è stata attivata la garanzia, (...) le risorse di alimentazione di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), concorrono al raggiungimento dell'importo-obiettivo per un importo massimo pari all'ammontare attivato della garanzia.

6. (...)
7. A seguito di una (...) valutazione dell'adeguatezza del livello del Fondo di garanzia compiuta in base alla **relazione** di cui all'**articolo 10, paragrafo 6**:
  - a) l'eccedenza è versata in un'unica operazione a una rubrica speciale dello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione (...) *nell'esercizio n+1*;
  - b) il contributo per ripristinare il Fondo di garanzia è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo di al massimo tre anni con inizio *nell'esercizio n+1*.
8. A partire dal 1° gennaio 2019, qualora le attivazioni della garanzia facciano scendere il livello del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ripristinarne l'integralità.
9. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'UE, le risorse di alimentazione del Fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), che vanno oltre l'importo-obiettivo sono impiegate **fino a [OP inserire la data: 4 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento]** per riportare la garanzia dell'UE all'ammontare iniziale.

## **CAPO II BIS - Polo europeo di consulenza sugli investimenti**

### **Articolo 8 bis**

#### **Accordo sull'EIAH**

1. **La Commissione conclude con la BEI un accordo per l'attuazione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti nell'ambito della stessa BEI.**

**L'accordo sull'EIAH contiene in particolare disposizioni sui finanziamenti necessari per detto Polo conformemente al paragrafo 5.**

- 2. L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione. Tale funzione di sostegno riguarda l'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, l'uso di strumenti finanziari innovativi, il ricorso a partenariati pubblico-privato e l'opportuna consulenza sull'applicabile normativa dell'Unione. L'EIAH fornisce inoltre un sostegno mirato tenendo conto delle specificità e delle esigenze degli Stati membri con mercati finanziari meno avanzati.**
- 3. L'EIAH fornisce servizi che si aggiungono a quelli già disponibili nell'ambito di altri programmi dell'Unione. I servizi forniti dall'EIAH includono:**

  - a) la fornitura di uno sportello unico per l'assistenza tecnica alle autorità e ai promotori di progetti;**
  - b) l'assistenza ai promotori di progetti, se del caso, nello sviluppare i loro progetti affinché rispettino i criteri di ammissibilità a norma del presente regolamento;**
  - c) mobilitare le conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione;**
  - d) fornire una piattaforma per scambi tra pari e condivisione di esperienza per quanto riguarda lo sviluppo di progetti.**
- 4. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, l'EIAH cerca di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, degli istituti o delle banche di promozione nazionali e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.**
- 5. La cooperazione tra l'EIAH e un istituto o una banca di promozione nazionale, o un'autorità di gestione o un istituto equivalente in grado di agire in qualità di consulente a livello nazionale può assumere la forma di un partenariato contrattuale.**

6. **L'Unione contribuisce annualmente fino a un importo massimo di 20 000 000 EUR alla copertura dei costi delle operazioni dell'EIAH durante il periodo che termina il 31 dicembre 2020 per i servizi forniti dall'EIAH.**
7. **Entro il 1° settembre 2016 e successivamente ogni anno, la BEI presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui servizi forniti dall'EIAH a norma del paragrafo 5 del presente articolo e sulla sua esecuzione del bilancio.**

## **CAPO III - Elenco di progetti di investimento europei**

### *Articolo 9*

#### ***Elenco di progetti di investimento europei***

1. **La Commissione e la BEI (...) costituiscono un elenco trasparente di progetti di investimento attuali e potenziali (...) nell'Unione. Gli Stati membri possono contribuire alla sua costituzione e gestione.**
2. **I progetti nell'elenco di progetti di investimento europei vi figurano solo a fini informativi e di visibilità a beneficio degli investitori, e non pregiudicano le decisioni sulla scelta dei progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento o a titolo di qualsiasi altro strumento dell'UE o finanziamento pubblico.**
3. **(...)**

## **CAPO IV - Informazione, obbligo di rendiconto e valutazione**

### *Articolo 10*

#### ***Informazione e obbligo di rendiconto***

1. **A cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte a norma del presente regolamento.**

La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'UE e degli indicatori essenziali di prestazione stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.

2. A cadenza annuale la BEI presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte **a norma del presente regolamento**. La relazione, che è resa pubblica, riporta:

- a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra i diversi obiettivi previsti all'articolo **2 bis**;
- b) una valutazione, *in termini aggregati*, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi, *delle realizzazioni* e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;
- c) (...) **l'importo** finanziario trasferito ai beneficiari e **la valutazione**, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;
- d) una valutazione del **valore aggiunto** delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;
- e) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'UE;
- f) la **contabilità relativa** al FEIS.

3. Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione e sulla *sua* gestione del Fondo di garanzia, la BEI le trasmette ogni anno, se del caso in cooperazione con il FEI:
- a) la valutazione del rischio di BEI e FEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte **a norma del presente regolamento;**
  - b) l'obbligo finanziario dell'UE in essere per le garanzie prestate per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, **a norma del presente regolamento,** ripartito per singola operazione;
  - c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei portafogli previsti dall'accordo sul FEIS ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, *lettera c), punto i).*
4. La BEI comunica alla Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.
5. La BEI, e se del caso il FEI, si fa carico delle spese sostenute per trasmettere le informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sull'andamento del Fondo di garanzia e la relativa gestione nell'anno civile precedente, **inclusa una valutazione dell'adeguatezza dell'importo-obiettivo, del livello del Fondo di garanzia e della necessità di reintegrare il Fondo di garanzia. La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del Fondo di garanzia al termine dell'esercizio precedente, dei flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché delle operazioni rilevanti ed eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari. La relazione includerà inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del Fondo al termine dell'esercizio precedente.**

*Articolo 11*

***Obbligo di rendiconto al Parlamento europeo e al Consiglio***

1. Su richiesta del Parlamento europeo **o del Consiglio**, l'amministratore delegato **riferisce sulle prestazioni del FEIS a entrambe le istituzioni, anche partecipando** a un'audizione *dinanzi* al Parlamento europeo (...).
2. L'amministratore delegato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo **o dal Consiglio**, in ogni caso entro cinque settimane *dal* ricevimento dell'interrogazione.
3. Su richiesta del Parlamento europeo **o del Consiglio**, la Commissione (...) riferisce in merito all'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 12*

*Valutazione e riesame*

-1. Entro [OP inserire la data: 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. Se del caso la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del regolamento stesso, in particolare rispetto alle date di cui all'articolo 5, paragrafi 2 bis e 2 ter e all'articolo 8, paragrafo 9.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sui risultati pratici conseguiti con le rispettive specifiche attività condotte a norma del presente regolamento.

5. (...)

## **CAPO V - Disposizioni generali**

*Articolo 13*

*Trasparenza e pubblicazione delle informazioni*

Conformemente alla propria politica di trasparenza in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento **a norma del presente regolamento** e al contributo che esse apportano al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.

## Articolo 14

### **Revisione contabile della Corte dei conti**

La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell'Unione sono sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti.

## Articolo 15

### **Misure antifrode**

1. La BEI notifica *prontamente* all'OLAF (...) e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, abbia motivo di sospettare che vi sia un potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<sup>9</sup>) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio<sup>10</sup>), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni **finanziate a titolo del presente regolamento**. L'OLAF può trasmettere le *informazioni ottenute nel corso delle indagini* alle autorità competenti degli Stati membri interessati (...).

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>10</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI provvede agli sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni assistite dalla garanzia dell'UE.

3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni sostenute a titolo del presente regolamento includono clausole che consentono l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero, in conformità all'accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di applicare l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI è adottata in conformità al corrispondente accordo di finanziamento o di investimento.

#### *Articolo 16*

##### *Attività escluse e giurisdizioni non cooperative*

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento **a norma del presente regolamento**, la BEI non sostiene alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione o la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in linea con la sua politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria".
2. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento **a norma del presente regolamento**, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto unionale in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, compreso l'obbligo di adottare misure (...) per identificare, ove applicabile, i proprietari effettivi.

*Articolo 17*  
*Esercizio della delega*

[soppresso]

## **CAPO VI - Modifiche**

*Articolo 18*  
*Modifica del regolamento (UE) n. 1291/2013*

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 è così modificato:

1) all'articolo 6, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione di Orizzonte 2020 è fissata a 74 328,3 milioni di EUR a prezzi correnti, dei quali un massimale di 71 966,9 milioni di EUR è destinato alle attività del titolo XIX del TFUE.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

2. Gli importi destinati alle attività del titolo XIX del TFUE sono distribuiti fra le priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento con le seguenti modalità:

- a) Eccellenza scientifica, 23 897,0 milioni di EUR a prezzi correnti;
- b) Leadership industriale, 16 430,5 milioni di EUR a prezzi correnti;
- c) Sfide per la società, 28 560,7 milioni di EUR a prezzi correnti.

L'importo complessivo massimo del contributo finanziario dell'Unione proveniente da Orizzonte 2020 agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, e per le azioni dirette non nucleari del CCR è il seguente:

- i) Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione, 782,3 milioni di EUR a prezzi correnti;
- ii) Scienza con e per la società, 443,8 milioni di EUR a prezzi correnti;
- iii) Azioni dirette non nucleari del CCR, 1 852,6 milioni di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione indicativa per le priorità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è stabilita all'allegato II.

- 3. L'EIT è finanziato mediante un contributo massimo proveniente da Orizzonte 2020 pari a 2 361,4 milioni di EUR a prezzi correnti, come stabilito all'allegato II.";
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

**Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013**

**Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:**

1) All'articolo 5 (...), il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 942 259 000 (\*) EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

a) settore dei trasporti: 23 550 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

b) settore delle telecomunicazioni: 1 041 602 000 EUR;

c) settore dell'energia: 5 350 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(\*).

---

(\*) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884)."

2) **All'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, sono soppressi i termini "e dell'articolo 21, paragrafo 4".**

3) **L'articolo 21, paragrafo 4 è soppresso.**

## CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali

### *Articolo 20*

#### ***Disposizioni transitorie***

La BEI o il FEI possono sottoporre alla Commissione le operazioni di finanziamento e di investimento da essi sottoscritte nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 *fino alla conclusione* dell'accordo sul FEIS **e fino alle nomine iniziali, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, di tutti i membri del comitato per gli investimenti e dell'amministratore delegato**, per ottenerne la copertura nell'ambito della garanzia dell'UE.

La Commissione esamina dette operazioni e, laddove ne riscontri la conformità alle condizioni (...) stabilite all'articolo **2 bis del presente regolamento(...)**, decide di estendere loro la copertura della garanzia dell'UE.

### *Articolo 21*

#### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*  
(2) *Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*